

portanti la concessione di una indennità caro viveri agli impiegati e salariati dipendenti.

« Il progetto di legge sarà quanto prima presentato al Parlamento.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GRASSI ».

Poggi. — *Al ministro della marina.* — « Per sapere se non ritenga giusto, anche in conformità ad affidamenti dati, usare ai professori degli Istituti nautici un trattamento economico uguale a quello usato ai professori degli Istituti tecnici, e conseguentemente concedere ai professori supplenti degli Istituti Nautici, con decorrenza dal 1° maggio 1919, l'aumento percentuale (30 per cento, 15 per cento, 10 per cento) sulle loro contribuzioni mensili, ed il pagamento integrale dell'indennità caro viveri, da essi prima percepita, con decorrenza dal 1° maggio 1919 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già interessato quello del Tesoro affinché agli insegnanti degli Istituti Nautici — come ai loro colleghi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica — siano concessi la seconda indennità caro viveri e l'aumento percentuale (30 per cento) stabilito dal decreto-legge 10 febbraio 1918, n. 107.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CELLI ».

Poggi. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se, in applicazione degli annunciati provvedimenti, si invieranno in congedo gli ufficiali appartenenti alla classe 1897, prima categoria, i quali, pur essendo studenti della Facoltà di giurisprudenza, non furono ammessi a godere del beneficio delle proroghe di licenza, accordate dal 1° aprile agli ufficiali della classe stessa e di classi posteriori studenti di altre Facoltà.

RISPOSTA. — « Con recente disposizione questo Ministero, in applicazione degli annunciati provvedimenti, ha disposto per l'invio in congedo degli ufficiali studenti universitari di qualsiasi Facoltà, delle classi 1896-187 e 1898.

« *Il sottosegretario di Stato*

« AGNELLI ».

Ramella. — *Ai ministri dell'interno, dell'agricoltura e della giustizia e degli affari di culto.* —

« Per sapere se non credano di modificare la procedura delle Commissioni mandamentali arbitrali, in modo da rendere più celere il loro operato; e se non costituisca una contraddizione l'esistenza di un istituto arbitrale le cui sentenze possono es-

sere impunemente violate, e quindi la necessità di provvedere perchè sia tenuto responsabile l'agricoltore se viola i limiti della concordata occupazione e quella del compenso ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, il quale ha istituito le Commissioni mandamentali arbitrali, ha stabilito all'articolo 20, che al procedimento davanti alle Commissioni stesse, debbano applicarsi le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui collegi dei probiviri. Ciò stante, la modificazione della procedura in parola, nei riguardi delle suddette Commissioni, non potrebbe essere disposta prescindendo da una riforma di tutto il procedimento probivirale.

« Il problema è di notevole importanza, ed è stato già altra volta discusso, in occasione di alcune proposte di legge presentate alla Camera e rimaste allo stato di progetto, a causa delle vicende parlamentari. Esso, però, non rientra nell'ambito della competenza del Ministero di agricoltura.

« Quanto alla contraddizione che l'onorevole interrogante vede nella « esistenza di un istituto arbitrale le cui sentenze possono essere impunemente violate », vi è da distinguere secondo a quale istituto si intende riferirsi.

« Se, infatti, si vuole alludere alle decisioni delle Commissioni mandamentali arbitrali, delle quali si parla nella prima parte della interrogazione, l'asserto non risponderebbe alla realtà, essendo tali decisioni vere e proprie sentenze e, come tali, munite della esecutorietà del giudicato di ogni altro tribunale.

« Se poi — come sembra più plausibile — si abbia inteso riferirsi al Comitato provinciale, istituito col decreto-legge 14 settembre 1919, n. 1726, non deve dimenticarsi che il Comitato stesso fu creato per la conciliazione delle controversie e dei conflitti collettivi attinenti a prestazioni di lavoro agricolo, nel solo intento di dare alle parti l'organo ritenuto adatto per la composizione delle loro vertenze.

« Il Comitato, pertanto, non poteva dare risultati diversi da quelli che se ne riprometteva la legge, e cioè quelli che possono derivare da ogni libera azione conciliativa.

« Il Governo, però, si è reso conto della convenienza che il concordato, a cui si perviene, ad opera dell'organo di conciliazione, abbia forza obbligatoria, per le parti interessate, ed ha compreso nel progetto di legge sulle Camere regionali di agricoltura, testè presentato al Parlamento i provvedimenti ritenuti i più adatti ad ottenere un tal risultato.

« *Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura*

« CERMENATI ».